



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2019

DISABILITA' E GESTIONE IDONEITA'

DISABILITA' E LAVORO

Le persone affette da malattie disabilitanti possono esercitare una serie di diritti, alcuni dei quali relativi al lavoro; in particolare la L. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro per i disabili" prevede il "collocamento mirato" attraverso la definizione di capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative.

L'accertamento delle condizioni di disabilità è effettuato dalla Commissione di Accertamento di cui all'art. 4 della L. 104/1992.

Sulla base della diagnosi funzionale viene formulata la relazione conclusiva che contiene suggerimenti e indicazioni di forme di sostegno e di strumenti tecnici volti a favorire il mirato inserimento lavorativo o il mantenimento del lavoro. La relazione conclusiva dell'accertamento della condizione di disabilità viene trasmessa al disabile o al Comitato Tecnico presso i Centri per l'impiego. Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato per il soggetto.

I beneficiari del **collocamento mirato**, individuati dalla stessa norma, sono:

- Disabili in età lavorativa con invalidità > 45%
- Invalidi di guerra e per servizio
- Invalidi del lavoro con invalidità > 33%
- Persone non vedenti, sorde o mute.

La norma individua altresì i soggetti obbligati ad assumere persone con disabilità anche in relazione alle dimensioni dell'azienda.

L'azienda che assume, per quanto riguarda l'obbligo di valutazione dei rischi previsto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve effettuare la valutazione di "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari...", e nell'affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Tale specifica tutela va garantita anche nella gestione delle emergenze predisponendo un piano di emergenza che tenga conto dei lavoratori disabili.

Pertanto, dalle valutazioni effettuate devono derivare misure dedicate, che si riassumono in:

▪ Misure edilizie ed impiantistiche

- misure per facilitare la mobilità - organizzare i luoghi di lavoro eliminando, laddove possibile, le barriere architettoniche, riguardanti porte, percorsi, pavimentazione, scale, servizi, vie di fuga, illuminazione
- misure per facilitare l'orientamento: cartellonistica di sicurezza, sistemi di comunicazione sonora, segnaletica luminosa/sonora, superfici tattili

▪ Misure organizzative e gestionali

- Informazione/Formazione/Addestramento (fornire materiali per i corsi su supporti diversi, luoghi e orari accessibili)

- Piani di emergenza adeguati e condivisi anche con i lavoratori disabili e con i lavoratori incaricati nell'aiuto e prove di evacuazione (assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con mobilità ridotta o con visibilità o udito menomato o limitato)
- Pianificazione del lavoro che tenga conto delle capacità dei lavoratori
- Programmi di sintesi vocale.

La responsabilità di attuazione delle misure è in carico alle Direzioni d'area competenti (Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa, Direzione Scientifica, della UO Direzione delle Professioni Sanitarie e/o delle Direzioni UUOO di appartenenza del Lavoratore) per l'individuazione dei requisiti di assegnazione e ai Datori di lavoro delegati, ai sensi della deliberazione 1887 del 21/11/2019 "Organizzazione della salute e sicurezza del lavoro all'interno dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino" per gli aspetti di loro competenza.

IDONEITA' LIMITAZIONI PRESCRIZIONI

L'art. 41 del Dlgs. 81/08, al comma 6, stabilisce che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche per la sorveglianza sanitaria, "esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- **Idoneità alla mansione specifica:** l'idoneità alla mansione specifica rappresenta il giudizio di piena idoneità. Si ricorda che per poter svolgere un'attività lavorativa, considerata a rischio per la salute secondo il documento di valutazione dei rischi, il giudizio di idoneità specifica alla mansione è obbligatorio. Ciò comporta che non possono svolgere attività a rischio i lavoratori privi di tale giudizio e che il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti;
- **Idoneità parziale alla mansione specifica con prescrizioni e/o limitazioni che possono essere temporanee o permanenti:** l'idoneità alla mansione specifica con prescrizioni è l'espressione di una idoneità ad una determinata mansione, purché vengano osservate precise condizioni. In questo caso il condizionamento dell'idoneità può essere legato a fattori intrinseci del soggetto (esempio: obbligo di occhiali per un videoterminalista con problematiche oculari/visive particolari, accertamento più ravvicinato in relazione allo stato di salute del soggetto rispetto ai fattori di rischio lavorativi) o a fattori estrinseci dipendenti dal rischio lavorativo laddove non sia previsto l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuali (esempio: maschere, guanti, otoprotettori, ecc.). L'idoneità specifica con limitazioni prevede una forma di condizionamento particolare in cui si limita il lavoratore ad una o più attività tra quelle comprese nella mansione (esempio: esclusione dai lavori in altezza, limitazioni alla movimentazione manuale dei carichi);
- **Non idoneità alla mansione specifica che può essere temporanea o permanente:** la non idoneità comporta un giudizio di specificità esclusivamente per la mansione lavorativa esaminata: è un giudizio globale in quanto riguarda tutte le attività che rientrano in quella mansione o gran parte di esse, tale da rendere incompatibile un proficuo utilizzo del lavoratore in quella mansione specifica. La non idoneità è permanente, quando la malattia che ha sostenuto questo giudizio è invalidante e cronica, non migliorabile nel tempo; in alcuni casi tale giudizio può configurare una condizione di inabilità al lavoro; mentre è temporanea, quando lo stato di malattia è limitato nel tempo e non coincide necessariamente con una inabilità al lavoro.

Le principali limitazioni dei professionisti sanitari sono legate a:

- Esclusione dalla movimentazione carichi
- Obbligo ausili maggiori per movimentazione pazienti
- Obbligo ausili minori per movimentazione pazienti
- Esclusione da rischio biologico elevato
- Esclusione da lavoro notturno
- Esclusione da gas anestetici
- Esclusione da agenti cancerogeni
- Esclusione da deambulazione prolungata
- Esclusione da postura eretta prolungata
- Esclusione da sovraccarico arto superiore
- Esclusione da reparti ad elevato stress
- Esclusione da esposizione a radiazioni ionizzanti
- Esclusione da esposizione a campi elettromagnetici

Pertanto, dalle valutazioni effettuate devono derivare misure dedicate, che si riassumono in:

▪ **Misure organizzative**

- Istruzioni operative aziendali riguardanti la gestione del personale dopo emissione del certificato di idoneità
- Presa in carico del lavoratore con limitazioni e convocazione del dipendente per concordare le attività non assegnate in relazione conseguente al certificato di idoneità del Medico Competente

▪ **Attrezzature di lavoro**

- Postazioni di lavoro al VdT e attrezzature ergonomiche, attrezzature e ausili per la corretta movimentazione dei pazienti e dei carichi (sollevatori per pz, letti e lettini vista elettrici, ausili minori, transpallet elettrici/manuali, minielevatori per carichi, carrelli, ...), DPI, calzature, ecc.

Nel caso in cui l'inidoneità è intervenuta per infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'infortunio o la malattia non possono costituire giustificato motivo di licenziamento quando i lavoratori possano essere addetti a mansioni equivalenti ovvero, mancando quelle, perfino inferiori alle ultime svolte (art. 4, comma 1 della Legge n. 68/1999).

Da ciò ne deriva l'obbligo del datore di lavoro di cercare nell'ambito dell'attività aziendale una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute del lavoratore divenuto suo malgrado inidoneo alla mansione specifica e solo laddove si sia provveduto alla ricerca in modo del tutto corretto ed equo, qualora questa non abbia esito positivo sarà possibile ricorrere come rimedio inevitabile al licenziamento del lavoratore.

La responsabilità di attuazione delle misure è in carico alle Direzioni d'area competenti (Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa, Direzione Scientifica, della UO Direzione delle Professioni Sanitarie e/o delle Direzioni UUOO di appartenenza del Lavoratore) per l'individuazione dei requisiti di assegnazione e ai Datori di lavoro delegati, ai sensi della deliberazione 1887 del 21/11/2019 "Organizzazione della salute e sicurezza del lavoro all'interno dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino" per gli aspetti di loro competenza.

NORMATIVE, BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA:

- D. Lgs. 81/2008, Titolo I Art. 28 Valutazione dei Rischi – Art. 41 Sorveglianza Sanitaria e Art. 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica - Titolo II – Capo 1 art. 62 – 67 Luoghi di lavoro
- L. 68/1999 - Norme per il diritto al lavoro per i disabili
- D. Lgs. 151/2015
- IOAZHPS_0031 Percorso dipendente con limitazione della Medicina del Lavoro
- MODAZHPS_0046 Piano di lavoro infermiere con limitazioni
- MODAZHPS_0047 Piano di lavoro logopedista con limitazioni
- MODAZHPS_0048 Piano di lavoro infermiere con limitazioni
- MODAZHPS_0050 Piano di lavoro Ostetrica con limitazioni
- MODAZHPS_0051 Piano di lavoro Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria con limitazioni
- MODAZHPS_0052 Piano di lavoro TSLB con limitazioni
- MODAZHPS_0053 Piano di lavoro TSRM con limitazioni
- MODAZHPS_0054 Piano di lavoro Dietista con limitazioni
- INAIL – Disabilità e lavoro: la gestione delle emergenze – parte I e parte II - Scheda 11 e 12
- INAIL – Disabilità e lavoro: Diritti esigibili - parte I e Parte II – Scheda 12 e 14
- Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro – FACTS 53 – garantire la salute e la sicurezza per i lavoratori disabili
- VVF – La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro – allegato alla Circolare Ministero dell’Interno n. 4 del 01/03/2002
- VVF – Il soccorso alle persone disabili
- <https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/idoneita-alla-mansione-giudizi-provvedimenti-in-caso-di-inidoneita-AR-9875/>
- <https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sorveglianza-sanitaria-malattie-professionali-C-60/inidoneita-idoneita-il-mantenimento-della-mansione-del-posto-di-lavoro-AR-13040/>
- <https://www.nurse24.it/dossier/pubblico-impiego/idoneita-o-inidoneita-alla-mansione-sanita.html>